

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 3 (1933-1934)
Heft: 1

Artikel: Statuti di Bivio e Marmorera
Autor: Picononi, E.R.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-5440>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

STATUTI DI BIVIO E MARMORERA

E. R. PICENONI

(Continuazione e fine vedi N. 4)

CAPO 38.

Del pagamento.

Item quando che uno è debitore a un altro sia terriere o forestiere e *non à li denari puol pagare con altro buon valore* che sia poi da stimare per Consiglio delli stimatori deputati insieme con duoi giurati del Dritto ed il Degano li quali devono stimare per denari imprestati e per mercede di giente per il doppio denaro, ma per tutti li altri debiti per la terza parte di più di quello che importa la somma.

CAPO 39.

Item *si puol pagare con aram, bronzo* che non sia rotto o non abbia buso, trecchia, con buona ferramenta eccettuando l'armatura ed armi di soldato. Item con vacche che siano sotto a cinque vitelli, che non habbino di più, con coperte di letto, panno di casa non tacionato, ancora con panno altro del paese, sia albo o tinto, buoni lenzoli, eccettuando duoi letti, o coperte, ancora con buon bestiame, cioè bovi, manzi, manzette, da duoi o tre anni, bovi castradi et ancora quando fosse un bove non ben castrado che si chiama sluder, debba esser in laude delli stimatori da stimarlo, si eccetua bovi non castradi et trimmi o da tre anni, ancora con pecore, capre, con buon vino che habbia buongusto e sapore con bella colore e con fiene nel tobbiato, eccettuando nelli monti. Idem con cuoio crudo o conciato, eccettuando tutte le pelle di pecore e di capre, se uno non havesse mobili e che il creditore havesse volentieri cavalli del debitore, à il creditore elezione di tuor uno o due o più cavalli secondo il numero della summa o vero d'andar sopra li beni stabili e scodere secondo l'usanza del paese; ma quello che è sotto cinque fiorini deve dare nel prossimo luoco, o vero dove che esso habita con tal condicione, che quello che dà il fiene è tenuto lasciarlo in tobbiato per consiglio delli stimatori o vero se havesse volentieri su la frua che crescerà.

CAPO 40.

Item statuito è quando viene un forestiere o vero un terriere, il quale è *creditore e vole* esser pagato, debba esso far comandare a Dritto il debitore e poi nel settimo giorno far stimare il pegno e nel terzo giorno di poi *menar via il pegno*.

CAPO 41.

Item statuito è che ogni uno che è *debitore possa proporre uno* delli soprascritti mobili per *pegno* ed ancora del soprascritto bestiame, metter uno per pegno e così secondo che il debito è grande o piccolo si deve mettere innanzi il pegno e occorrendo che il creditore.... ed il debitore..... all'ora sia un termine secondo che è la summa per consiglio delli stimatori.

CAPO 42.

Item *li stimatori devono stimare* il tutto *secondo il valore* che à per il giuramento, e poi tirar gio la terza parte, ma per fitti spendibili debba esser stimato per il dopio.

CAPO 43.

Item *se li stimatori trapassano* come di sopra *deve* ogni stimatore *pagare* un pfanfennich di *pena* e livar via e portar tutta la spesa fatta.

CAPO 44.

Item un *Degano deve avere per paga* a Casaccia, Silvaplana, alla chiesa in Aver, a Rovna sei bazzi al giorno, ma trovando d'andare più innanzi sta in giudizio et arbitrio del Dritto, alli Molini sei cruzeri.

CAPO 45.

Item quando che duoi si sono *debitori* l'uno all'altro *devono far conto* di quello che è contentezza, e quello resterà all'altro debitore faccia pagamento eccettuando li fitti quelli devono esser pagati senza contradicione.

CAPO 46.

Item *nissun venda debiti* ne tira largho con crediti, ma quello che fa li debiti li paghi.

CAPO 47.

Nissun venda alcuna summa o venda crediti senza che il debitore sappia e conceda.

CAPO 48.

Statuito è che per li fitti che si spendrano si possa dar pegno buon vino, panno di casa bianco e bestiame secondo la leggie del paese.

Item fiene nel tobbolato per il doppio s'intende per fitti che si puol tuor via, ma per fitti hereditati non si puol dar pegno soli li denari.

CAPO 49.

Item quando *che uno* havesse lasciato stimare il pegno e poi *mettesse le mani a detto pegno*, a disfarlo senza che sapesse quello del quale è il pegno un tale cascà in pena di lire tre senza gracia, l'una perviene al ministrale e due al comune, e più oltre *sia punito* secondo che al Dritto parerà e il ministrale deve lamentare apresso sudetta pena.

CAPO 50.

Item quando uno dà *denari a fitto* puol scodere per la terza parte di più come li altri debiti.

CAPO 51.

Item quando *uno* sarà *banito a Dritto* essendo a casa ed *andando via* sopra questo all'ora deve il Dritto andar inanzi e tal *casca pena* una lira.

CAPO 52.

Quando sono andate tre sentenze in contumaccia e che non si fa obediencia all'ora può il Dritto con *una finale sentenza* far fare il pagamento.

CAPO 53.

Item quando che uno menasse stimatori la seconda volta e che non fosse dato nè proposto nissun pegno all'ora il *Dritto ad istanza* della parte è tenuto doppo data sufficiente assicuracione di *andare alla casa con la bachetta* e far far pagamento secondo la legge del paese.

CAPO 54.

Item quando che *uno* impegna qualche cosa ad un altro sia chi essere si voglia e sopra ciò la dà via a altri o vero l'usa, esso tal *sia punito* come di sopra nell'articoli del pegno.

CAPO 55.

Item se *uno vendesse beni* ad un altro che *havessero gravezza* sopra ed esso non lo manifestasse tal *casca in pena* di lire quattro e più oltre sia punito.

CAPO 56.

Item se *uno fittasse via un bene* e che un prossimo parente vole *retirare*, puol in termine di di et anno ritirare cioè inanzi Sant Giorgio, ma non ritirando a sè nel detto termine deve esser privato.

CAPO 57.

Item quando *uno fra li duoi consorti morisse*, può laltro che vive *goder o ghalder la facoltà del morto* del marito, o della moglie per suo vivere sempre per consilio del Dritto, s'intende restando in stato di vedovado, ma che non posino nè disfare nè impegnare, e questo vaglia sia che habbino fanciulli o nò.

CAPO 58.

Item se uno bisogniasse dare pegni beni stabili può il debitore *liberare li pegni* fra nove mesi et il prossimo parente in fra di et anno con tutta la spesa fatta e lamentandosi l'una o l'altra parte deve esser stimato la seconda volta e così restare.

CAPO 59.

Item se *uno piglia denari sopra pegni* e non salva all'ora a quel che à dato li denari elleccione della roba dell'altro e lasciare stimare per il doppio ed haver duoi bazzi per il suo fitto d'ogni capo.

CAPO 60.

Item *li stimatori non devono avere nissuna escusacione*, a ben che siano parenti se quelli che scodono si contentano.

CAPO 61.

Item havendo qualche persona da Drittare o gettare il dritto non è concesso di dimandare o desiderare consiglio del Dritto intiero, ma deve desiderare duoi giurati e non più quelli che vole s'intende in cose civili.

CAPO 62.

Item volendo uno dar pegno *non puol un di Bivio dar* e menarlo nella Comunità di Marmorera e dar *pegno* e un di *Marmorera* non può ancora menar in Bivio, o nella comunità.

CAPO 63.

D'assicurar il Dritto se uno agita in Dritto, à il ministrale libertà di accettar sigurtà o vero far da pegno.

CAPO 64.

Se *qualcheduno mercantasse fuori del paese* e non havesse da pagare all'hora può un ministrale a Dritto pigliare nelle mani la facultà di colui e darla e restituirla a coloro.

CAPO 65.

Per stimare beni stabili non devono la prima volta essere manco di duoi, e la seconda volta un altro apresso, o vero la prima volta *tre*, e la seconda duoi che sempre sia despari.

CAPO 66.

Che nissuna misura o pesa forestiera deve esser adoperata in nostra comunità, pena ogni volta lire quatro, e debbono le pese e misure ogni anno esser giustate in nostro comune *Bivio e Marmorera*.

CAPO 67.

Se il prossimo vole spendrare puol dare nella spendrata di quella *roba che a dato il compratore* nella compra, s'intende però eccettuando bestiame secondo l'usanza del paese, e panno senza colore.

CAPO 68.

Quando si fa cambio et che il bene vien stimato di più della mettà di quello che era tutto il cambio all'hora non si puol spendere, ma essendo stimato di manco che la mettà si puol spendere.

CAPO 69.

Quando uno promette costi e spese, e non limita debba uno havere ogni giorno sei bazzi, ma promettendo esso di più, è tenuto a servare, s'intende però che non sia più di uno scudo ogni giorno.

CAPO 70.

Se qualcheduno à venale in nostra Comunità formaggio, butiro o feno, tale è tenuto di far venale alli vicini e vender se essi hanno di bisogno e vendendo a un forestiere può un vicino spendrare.

CAPO 71.

Se un vicino impegna fiene a un forestiere, à un altro vicino termine insin a Sant Martino a spendrarlo insieme con il fitto a ragione del dieci per cento secondo il numero.

CAPO 72.

Li patti cioè denari senza pegni, o denari sopra denari di spendrada non devono esser invallidi, ma devono esser riscossi come altri debiti, altri patti devono esser invalidi sempre.

CAPO 73.

Quello che è compromesso deve restar fermo nè deve più esser cercato con Dritto, ma lasciar far fuori l'arbitramento e ad istanza dell'una o l'altra parte che dimandasse revisione deve diventare revisione.

CAPO 74.

Li creditori della persona morta si devono chiamare e con essi concludere ogni conti avanti che diventi particione e non facendo così à il creditore ellectione di scodere della roba del morto, e se il conto diventa avanti la particione deve il creditore scodere secondo che sarà partito.

CAPO 75.

Quando uno fa un debito e lascia scrivere che il creditore possi stare a costi e spese insin a tanto che habbi il suo pagamento e che il debitore non potesse salvare, all'hora sia il creditore in letta della facultà e beni del debitore di far stimare secondo la legge del paese insieme con danni e spese.

CAPO 76.

Quelli che portano pane hanno ellectione della roba e facultà di scodere secondo l'usanza del paese e lasciare impegnare.

CAPO 77.

Quando a uno è conosciuto un credito dal Dritto puol quanto prima menar stimatori e scodere.

CAPO 78.

Quando che un vicino à bisogno di fiene e non trova di comprarne e che l'oste à feno è tenuto l'oste a darne per quanto che costa a lui insieme con il fitto.

CAPO 79.

In carestia di feno havendo uno fiene venale è tenuto a venderlo e lasciar pesare secondo il bisogno.

CAPO 80.

Della mercede delli stimmatiori.

Ogni stimmatiore deve havere per sua mercede per ogni stimacione in Bivio, nella vicinanza sette pfennich, ma di fuori della vicinanza un baz et simile a Marmorera, e non facendo l'estimacione hanno nella vicinanza la mettà, ma di fuori della vicinanza il baz intiero a ben che non stimano la mercede del degano, è tenuto a pagare quello che scode.

CAPO 81.

Ogni oste sia tenuto a portare il vino discoperto su la tavola, acciò si veda se sia ben misurato e non facendo casca in pena d'una lira senza gracia.

CAPO 82.

Un oste aperto e publico è tenuto di dar da mangiare e da bere alle donne in pajola ed agli ammalati con buon pegno di non perdere il suo ed è constretto a farlo.

CAPO 83.

Item statuito è che *volendo un vedovo, o vero una vedova haver un vogado*, che devono comparire avanti il ministrale e Dritto et esso ministrale e Dritto è tenuto di dar un vogado cioè uno che non sia parente la facultà della vedova o vedovo sia nelle mani del vogado, sia mobili o stabili et il vogado è tenuto a render conto ogni volta al ministrale e Dritto e non venendo esso a render conto deve il ministrale e Dritto provvedere e procurare che il vogado renda conto

CAPO 84.

Item statuito è che *volendo un di Bivio o di Marmorera drittare o usare il Dritto* che devono farsi banire a Dritto con il degano, una volta in la settimana, cioè la giobbia non deve mai esser tenuto Dritto, eccetto per i forestieri.

CAPO 85.

Item statuito è che quando un *giurato* è banito del degano del comune, essendo nella Communità e non venendo sia punito una lira per ogni volta.

CAPO 86.

Item statuito è che essendo un forestiere che sia creditore di un vicino di Bivio o di Marmorera e non essendo il vicino a casa che *il forestiere possa far banire il vicino* alla casa con il degano et il vicino sia tenuto di comparire e stare a Dritto.

CAPO 87.

Statuito è che *trovando alcuno bestiame nelli suoi beni che debba impegnar il bestiame* e quanto prima dare l'avisò.

CAPO 88.

Item è statuito da tutti duoi comuni Bivio e Marmorera come ancora hanno unitamente da lungo tempo in qua osservato che *nissun forestiere* che viene d'altri

luochi possi esser e *diventar vicino senza volontà e consentimento d'ambi doi comuni* e così tutti doi comuni di volontà di osservare.

CAPO 89.

Item è statuito che *ogniuno che vol far banire il Dritto sia che tale sia terriere o forestiere, sia tenuto di dare al Degano un buon pegnio che sia sufficiente al Dritto o per drittare.*

CAPO 90.

Statuito è ancora che *un vicino di Bivio e Marmorera possa pagare l'oste con butiro o formaggio per spesa di dritto, dando però come se vende per denari contadi.*

CAPO 91.

Item statuito è che *nissun viccino di Bivio possa con qualche forestiere avere ne far alcun alpe senza volontà e consentimento del comun di Bivio.*

CAPO 92.

Statuito è che quando un *pegno vien stimato per li stimatori della Communità di Bivio avanti l'ave Maria che debba finire o andar fuori il terzo giorno senza le feste come è osservato anticamente.*

CAPO 93.

Statuito è che *quel vicino in Bivio che à un bue lo deve dare al pastore in cura et essendo suo non può pigliar altri bovi da estivar o tener d'estate e quel vicino in Bivio che non à bue proprio puol pigliar un bue è tenerlo d'estate accioche esso possa menar dentro le sue frue o frutti e non adoperando esso detto bue in menar dentro le sue frue, è tenuto ad imprestarlo ad un altro vicino accioche esso possa menar dentro le sue frue.*

CAPO 94.

Statuito è ancora che *nissuno vicino nè altro menano bestiame forestiere nel Comune di Bivio e Marmorera sin al prossimo giugno e quello che contrafà è crodato in pena dun pfonfenich.*

CAPO 95.

Quando che *il bestiame è bandito fuori delli prati non debba nissun pascolare nè il suo bestiame nè quello d'altri nè in suoi beni nè in quelli d'altri insin a mezzo settembre da rasdif, e quello che contrafarà casca in pena una lira.*

CAPO 96.

Item *il Boval non deve esser pascolato da nissun tempo e quello che pascolerà casca in pena.*

CAPO 97.

Item trovando qualcheduno bestiame nelli prati su li monti deve esso numerare il bestiame e cacciarlo fuori delli prati e pigliar uno ed impegnarlo e questo

deve pagare secondo il numero cioè per un bue 3 pfennich, per un cavallò e un limaro 2 pf., per una pecora un aller, per un vitello un pfennich e questo in tutti li beni.

CAPO 98.

Volendo uno far scomandare o sequestrare qualche bene lo deve sempre far fare avanti a Sant Giorgio.

CAPO 99.

E' ancora statuito che *nissun del nostro comune possi pigliar apellazione* d'alcuna sentenza insin a vinti fiorini, ma toccando li vinti fiorini si puol apellare utsopra.

CAPO 100.

Item è statuito che dove fossero duoi che havessero un bene è che l'uno non volesse chiudere o far seef, all'ora *deve il prossimo far far la siepe con Dritto*, come era dinanzi e così l'un dre l'altro.

CAPO 101 (aggiunto più tardi).

1735 addì 11/22 giugno ha la magnifica Communità di Bivio et Marmorera il giorno d'hoggi congregata ordinato *che chiunque venderà* qual si sia *bestiame bovino* nel territorio della medema non *sia obligato a mantenerlo per sano* e senza difetto per più che per il spacio di *tre mesi* da computarsi dal giorno che è seguita la vendita.

II. Convenzione della lodevole Communità di Bivio e Marmorera con la lodevole Communità di Sorsette.

(1708, addì 31 Maggio Bivio).

Essendo fra la magnifica Communità di Sopra Sasso e Communità di Bivio e Marmorera inserto qualche differenza sia misintelligenza sopra certi articoli, resta accordato e terminato dalli molto illustri sig.r Podesta Frisch, Lantfoght Valtier Janetti, Stathalter Giov. Ghisletti, Florio del Gob, come segue:

1) Che nell'elezione si farà nel far il ministrale di Bivio, possi il sig.r Landfoght con duoi signori suoi assistenti concorrere con il voto sicome nell'istesso modo concorre il ministrale di Bivio con suoi assistenti all'elezione del sig.r Landfoght, e per la spesa habbino viceversa pasti tre per huomo et un stalazzo, e Reines uno merenda in tutto e d'avisarsi anche giorni doi avanti l'elezione viceversa per il Veibel.

2) Doppo fatto l'elezione del ministrale che in ordine al contratto sia tenuto il ministrale assieme li giurati dare la palentada per il giuramento al Regiente sig.r Lantfoght.

3) Che il sig.r Lantfoght sia tenuto dare e pagare annualmente per la tassa e marena per li vicini di Bivio e Marmorera L. 12 essendovi fatte bene quidem altrimenti sia tenuto il denaro qui in Bivio, senza danno.

4) Nelle cause de maleficci devesi vicendevolmente corrispondere che sicome il sig.r Lantfoght venendo qui e assistente Oberrichter così istessamente ancora il ministrale di Bivio e Sorsette sia Oberrichter secondo il consueto.

5) Per il Suasatz nelle ocorenze conforme il consueto tanto in civile che in criminale siano le comunità vicendevolmente tenute assistere l'una all'altra a spesa dell'istante.

6) Per il comune Dritto resta in ordine a consueti e vigore la disposizione di quelli così anche se rattificano tutte le scritture antiche.

7) Toccante le Falle resta in ordine alla disposizione del Statuto consueto stilato e praticato sin qui che il signor Lantfoght possa piangere con consiglio però et intervento del Dritto, et il ministrale e Drittura giudicare e sentenziare quello stimerà di ragione.

8) che le Palentade il signor Lantfoght sia tenuto per il suo giuramento tenerli in sè.

Sottoscritto: Io Valtier Janetti come Lantfoght Regente affermo utsopra.

Io Giorgio de Cadauno affermo.

Io Giov. Doss affermo come sopra.

L. S. — Notta bene il commune di Bivio e Marmorera à dato questa convencione sotto il sigillo alli signori di Sorsette quali hanno promesso il simile al detto Comune, ma sin hora non hanno eseguito.

1709 addi 25/14 Agosto in Bivio.

Stante che nella rinovazione di convencione fatta li 31 maggio anno scaduto 1708 fra la magnifica Communità di Sopra Sasso ad una e nostra Bivio e Marmorera ad altra fu alterata e calata la tassa obligata al sig.r Lantfoght resta anche hoggi moderata la salla di sangue in L. 2 alli vicini soli, per li forestieri resta come avanti è praticato e però dalli signori Pod.a Giov. Simeone Frisch e Lantfoght Regiente Valtier Janetti per aprovazione di ambe comunità resta sottoscritta.

Sub. Giov. Simeon Frisch affermo.

Sub. Valtier Janetti affermo come Lantfoght.